N.O.V. S.r.l.

Modello Organizzativo

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25.03.2025

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

REVISIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
00	Consiglio di Amministrazione del 29.10.2019	Adozione
Rev. 01	Consiglio di amministrazione del 16.12.2021	Aggiornamento Modello per recepimento modifiche normative: ● reati tributari previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001; ● nuove fattispecie di reato introdotte nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 75/2020 (decreto di recepimento della Direttiva UE 2017/1371/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale – cd. Direttiva PIF); ● disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5 del D.Lgs. 286/1998); ● traffico di influenze illecite (tra i delitti contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001); ● reati di razzismo e xenofobia (art. 25 – *terdecies* del D.Lgs. 231/2001); ● reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 25 – *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001).
Rev. 02	Consiglio di amministrazione del 25.03.2025	Aggiornamento Modello per recepimento modifiche normative: ● i delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001); ● i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/2001) e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001); ● il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del

		certificato preliminare, introdotto all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001; ● i reati di turbata liberà degli incanti (punito dall'art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (punito dall'art. 353-bis c.p.), introdotti all'art. 24 del D. Lgs. 231/2001; ● il delitto di trasferimento fraudolento di valori (punito dall'art. 512-bis c.p.), introdotto all'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001; ● il delitto di estorsione informatica, introdotto all'art. 24.bis del D. Lgs. 231/2001; ● il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, inserito all'art. 25 D.Lgs. 231/2001; ● i reati in materia di accise introdotti all'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

INDICE

Sommario

1 LA SOCIETÀ E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO 6
1.1 La Società 6
1.2 L'Oggetto Sociale 6
1.3 Struttura aziendale (Modello di governance) 6
1.4 Principi ispiratori della struttura di governance 6
1.5 L'assetto organizzativo 7
2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE, PROFILI GIURIDICI 7
2.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 8
2.2 Fattispecie di reato 9
2.3 Sanzioni 10
2.4 Esenzione delle responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione 11
2.5 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria 12
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 12
3.1 Premessa 13
3.2 Obiettivi del Modello 13
3.3 I destinatari del Modello 14
3.4 Le fasi metodologiche per la predisposizione del Modello 15
3.5 La struttura e l'organizzazione del Modello (Parte Generale e Protocolli) 15
3.6 Finalità, principi e componenti dei Protocolli 16
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza 18
4.2 Requisiti di eleggibilità dell'Organismo di Vigilanza 19
4.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza 19
4.4 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza 19
4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza 20
4.6 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 21
5.1 22
5.2 23
5.3 23
IL CODICE ETICO 24
I rapporti tra Codice Etico e Modello 25
IL SISTEMA SANZIONATORIO 25
Premessa 26
Misure nei confronti degli amministratori 26
Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partner 26
5.4 Misure correlate alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza 26
8 INFORMAZIONE 28
9 DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA AI TERZI 28
10 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 29

ALLEGATO 1 30
ALLEGATO 2 49

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

1 LA SOCIETÀ E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO

1.1 La Società

N.O.V. S.r.l. (di seguito anche “N.O.V.” o “la Società”) è una *Special Purpose Vehicle* (di seguito, per semplicità, "SPV" o "Società di Progetto"), partecipata al 33,95% da Siram S.p.A., costituita dall’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito anche “A.T.I.”) composta da Siram S.p.A., Gemmo S.p.A., Sacaim – Società per Azioni Cementi Armati Ingegner Mantelli, CCC - Consorzio Cooperativo Costruzioni, CO.VE.CO Consorzio Veneto Cooperativo, Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. e Studio Altieri S.p.A., in virtù dell’aggiudicazione di gara relativa all’affidamento della Concessione di lavori pubblici per la realizzazione del nuovo Padiglione JONA e di alcuni lavori ancillari dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia.

In particolare, in conformità al bando di gara relativo al progetto, l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana (di seguito anche "**Concedente**") ha affidato in concessione alla suddetta A.T.I. la realizzazione degli interventi anzidetti (di seguito anche la "**Concessione**"). All’A.T.I. aggiudicataria è, dunque, subentrata di diritto la Società di Progetto N.O.V. S.r.l. (in qualità di "**Concessionario**"), che ha sottoscritto una Convenzione.

N.O.V., a sua volta, ha commissionato ai propri soci – componenti l’A.T.I. - tramite specifici “contratti di affidamento”, la gestione e la fornitura di servizi a favore dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia sulla base di quanto previsto dalla Convenzione; i componenti l’A.T.I., a loro volta, hanno sub-appaltato determinati servizi a imprese in possesso di adeguata affidabilità.

1.2 L’Oggetto Sociale

La SPV ha per oggetto sociale, da Statuto, le seguenti attività:

- la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la demolizione e la nuova costruzione del Padiglione JONA;
- la realizzazione di alcuni lavori ancillari presso l’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia;
- l’esecuzione di taluni servizi manutentivi e non manutentivi riguardanti le predette strutture ospedaliere.

1.3 Struttura aziendale (Modello di governance)

La struttura di *governance* adottata da N.O.V. segue il modello tradizionale definito dal Codice Civile, che prevede due diversi organi sociali: il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, con funzioni rispettivamente di governo e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri.

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri e ha il compito di vigilare ai sensi dell’art. 2403 c.c. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al Presidente, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, questi ultimi nell’ambito delle deleghe ricevute, spetta, disgiuntamente, da Statuto, la Rappresentanza Legale della Società. Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Segue la descrizione dei principi ispiratori della *governance*.

1.4 Principi ispiratori della struttura di *governance*

Le scelte di *corporate governance* di N.O.V. si fondano sui medesimi principi di responsabilità, imparzialità e onestà a cui si rifanno tutte le società controllate e collegate del Gruppo Siram, ispirandosi al medesimo Codice Etico di Gruppo.

Il Codice Etico rappresenta il manifesto del modo di intendere la conduzione dell’impresa. In quanto tale, esso si colloca idealmente a monte dell’intero sistema di *corporate governance* e rappresenta il “codice di comportamento”, che definisce il *corpus* di principi verso cui la Società orienta il proprio operare e agire.

Il Codice Etico indica gli obiettivi e i valori dell'attività d'impresa, con riferimento ai principali soggetti con i quali N.O.V. si trova quotidianamente a interagire: Concedente, azionisti, mercato, comunità, collaboratori, appaltatori o sub-appaltatori coinvolti nell'affidamento di servizi per la realizzazione delle attività previste dalla Concessione.

Inoltre, la Società recepisce altresì il "Codice di condotta anticorruzione", applicabile a tutte le società del Gruppo, che descrive i principi e le azioni da seguire al fine di garantire l'impegno del Gruppo a proibire tutte le forme di corruzione e comportamenti alla stessa assimilabili e a conformarsi alle regolamentazioni e alle pratiche migliori in questo campo.

1.5 L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo identifica le figure apicali alle quali vengono fatte risalire le responsabilità operative e di controllo dei processi aziendali; per le stesse si rimanda al sistema di poteri e deleghe formalizzato e, con particolare riguardo alle funzioni e ai ruoli ricoperti dall'Unità di Business (UdB) di riferimento, allo specifico organigramma di Gruppo Siram.

La Società di Progetto, costituita per "veicolare" gli interventi/servizi previsti nell'ambito della Concessione, è una Società priva di dipendenti che si avvale, nell'espletare le attività aziendali "*core*" - gestione dei rapporti con il Concedente e dei contratti di affidamento di servizi – e tipiche di supporto al *business* (amministrazione, finanza, legale, etc.), delle prestazioni *in service* erogate da parte di Siram S.p.A., regolate da appositi contratti *intercompany*.

2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE, PROFILI GIURIDICI

2.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, etc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal Decreto, che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, a una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del Decreto, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono, appunto, la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere perfino al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte dall'ordinamento penale, e solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente e che tale reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti. Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- "*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*" (cosiddetti soggetti apicali);
- "*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*" (cosiddetti sottoposti).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo "funzionalistico", invece che una di tipo "nominalistico", riservando, cioè, l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "*unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*".

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo si identifica con l'individuazione di una colpa dell'organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Le dette regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo.

2.2 Fattispecie di reato

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso.

Si elencano di seguito le "fattispecie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione, modificati dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 75/2020, dal D.L. 13/2022, dalla L. 137/2023, dalla L.114/2024 e dalla L. 112/2024 (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla L. 48/2008 e modificati dal D.L. 105/2019, ulteriormente modificato dalla L. 238/2021, dalla L. 90/2024 e dalla L. 143/2024 (art. 24-*bis*);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. 94/2009 (art. 24-*ter*);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla L. 409/2001 e modificati dalla L. 99/2009 (art. 25-*bis*);
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. 99/2009 e modificati dalla Legge n. 206/2023 (art. 25-*bis*.1);
6. Reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla L. 262/2005, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 38/2017 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dal Decreto Legislativo n. 19/2023 (art. 25-*ter*);
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, introdotti dalla L. 7/2003 (art. 25-*quater*);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla L. 7/2006 (art. 25-*quater*.1);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla L. 228/2003 e modificati dalla L. 199/2016 (art. 25-*quinquies*);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla L. 62/2005 e modificato dalla L. 238/2021 (art. 25-*sexies*);
11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla L. 123/2007 (art. 25-*septies*);
12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla L. 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2021 (art. 25-*octies*);

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 184/2021 e modificati dalla L. 137/2023 e dal D.L. 19/2024 (art. 25-*octies.*1);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla L. 99/2009 e modificati dalla L. 93/2023 (art. 25-*novies*);
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla L. 116/2009 (art. 25-*decies*);
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla L. 68/2015 e dalla L. 137/2023 (art. 25-*undecies*);
17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 (art. 25-*duodecies*);
18. Reati transnazionali, introdotti dalla L. 146/2006;
19. Razzismo e xenofobia, introdotti dalla L. 167/2017 (art. 25-*terdecies*);
20. Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 (art. 25 – *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001);
21. Reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019 e modificati dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);
22. Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto) introdotti dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificati dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141;
23. Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti nel Decreto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 e modificati dalla L. n. 6/2024 (art. 25-*septiesdecies)*
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti nel Decreto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 25-*duodevicies*).

2.3 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione

quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, commi 1 e 3 del Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

2.4 Esenzione delle responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione

Come accennato, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Da tali norme del Decreto emerge una differenza di disciplina e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale, rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede, infatti, che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile dimostrare che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, sia stato affidato a un organismo di vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come si vede, l'adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che esso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- introdurre un codice etico di comportamento per le attività aziendali.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, "*possono essere adottati* (…) *sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*". Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

2.5 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria

Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e ulteriormente aggiornate da Confindustria nel marzo 2014, con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 e da ultimo aggiornate al giugno 2021.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Premessa

La decisione di N.O.V. S.r.l. di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per la Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale della Società stessa nei confronti dei propri *stakeholder*.

Al fine di garantire sempre di più condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, N.O.V. ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto che, unitamente al Codice Etico di Gruppo Siram, al Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e alle altre politiche e disposizioni della Società, costituisce il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di legge, nonché l'insieme di strumenti di governo aziendale volti a permettere una conduzione dell'impresa sana e coerente con gli obiettivi prefissati.

N.O.V. è, altresì, determinata a garantire che i predetti strumenti di governo aziendale adottati risultino costantemente idonei a prevenire la commissione di reati: a tale fine la Società procede a una continua verifica dell'efficacia del Modello adottato rispetto alla propria realtà organizzativa e di *business* e alle intervenute modifiche al Decreto, nonché rispetto a criticità che siano emerse nell'applicazione del Modello medesimo. In particolare, N.O.V., nell'ambito delle attività di aggiornamento periodico del Modello condotte, considera non solo l'inserimento di nuove fattispecie di reato connesse all'evoluzione della normativa di riferimento, ma anche gli accadimenti societari, nonché eventuali segnali di rischio individuati e rilevanti anche ai fini dell'applicazione della predetta normativa.

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e preparare i protocolli delle attività svolte all’interno della Società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni e i vari organi.

In tale ottica, l’adozione del Modello di organizzazione assicura, altresì, l’importante risultato di informare gli esponenti aziendali e *partner* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell’ambito dell’attività della Società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione delle figure aziendali improntata alla corretta realizzazione dei propri compiti.

3.2 Obiettivi del Modello

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e, allo stesso tempo, quello di consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del Decreto stesso.

N.O.V. è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, rappresentanti e *partner* d’affari.

Il Modello, unitamente al Codice Etico di Gruppo Siram e al Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo, costituisce uno strumento di sensibilizzazione di tutti gli *stakeholder* di N.O.V. e ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per loro stessi, ma anche per la Società, consentendo alla stessa, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.

Attraverso l’adozione del Modello, N.O.V. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato ai sensi del Decreto;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società;
- valutare il sistema dei controlli preventivi e il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto a un "livello accettabile";
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "sensibili";
- stabilire un sistema di poteri autorizzativi e di firma per garantire una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- implementare un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;

nonché:

- rendere consapevoli tutti i “Destinatari” del Modello (come individuati al paragrafo seguente) dell’esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare i “Destinatari” in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- nominare un Organismo di Vigilanza e attribuire allo stesso specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettivo funzionamento, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello.

3.3 I destinatari del Modello

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del Modello e sono tenuti al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre eventuali società del Gruppo che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili;
- i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e gli affidatari (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*), inclusi sub-appaltatori, che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse di N.O.V., nell’ambito dei contratti di affidamento per la realizzazione delle attività previste dalla Concessione;
- più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in nome o per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto e nell’interesse della Società.

I soggetti esterni alla Società sono considerati destinatari del Modello anche se il rapporto contrattuale è con altra società del Gruppo, se essi nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

3.4 Le fasi metodologiche per la predisposizione del Modello

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee-guida Confindustria e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto a svolgere una preventiva attività di cd. *control and risk self assessment*.

Le attività di *control and risk self assessment* sono state condotte a cura di un Team di Progetto esterno, dotato di competenze in ambito legale e consulenziale, e hanno visto il coinvolgimento diretto del Management della Società.

In particolare, tali attività sono state articolate nelle seguenti fasi:

- acquisizione e analisi della documentazione rilevante ai fini della *governance* e del sistema di controllo interno aziendale/di gruppo (ad es., visura ordinaria, Contratto di Concessione tra Concedente e Concessionario, contratti di affidamento nell'ambito della Concessione, struttura di deleghe e procure, codici comportamentali, relazioni e verbali);
- preliminare identificazione dei Processi Sensibili di competenza delle diverse unità organizzative interessate, con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate dall'ambito del D.Lgs. 231/2001, considerando anche l'identificazione di potenziali nuovi rischi-reato;
- identificazione dei *key officer* da coinvolgere nelle interviste;
- conduzione di interviste finalizzate:
    1. all'identificazione/conferma dei Processi Sensibili, delle modalità operative di conduzione delle stesse e dei soggetti coinvolti;
    2. all'identificazione dei rischi potenziali (inerenti) di commissione dei reati presupposto riconducibili ai singoli Processi Sensibili;
    3. all'analisi e valutazione dei presidi/sistemi di controllo in essere a mitigazione dei rischi di cui sopra e identificazione dei possibili ambiti di miglioramento;
- condivisione con il Management delle evidenze emerse e formalizzazione delle stesse in un *report* di sintesi ("*Control & risk self assessment e Gap analysis ex D.Lgs. 231/2001*") che costituisce parte integrante del presente documento.

Tale attività ha portato all'identificazione di adeguati presidi da implementare nel sistema di controllo al fine di rendere lo stesso idoneo a diminuire il rischio di commissione dei reati, nonché all'effettiva implementazione dei presidi di cui sopra nel sistema di controllo da parte dei singoli *key officer* di volta in volta coinvolti.

3.5 La struttura e l'organizzazione del Modello (Parte Generale e Protocolli)

Il Modello si compone di:

- Parte Generale (il presente documento) - illustra la funzione e i principi del Modello, individua e disciplina le sue componenti essenziali ovvero l'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio, nonché la diffusione, l'applicazione e l'adeguatezza del Modello.
- Protocolli a disciplina dei Processi Sensibili, in cui sono contenuti i presidi di controllo attuati dalla Società con riferimento ai processi e alle attività identificate come a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. I Protocolli sono i seguenti:
    1. Gestione dei rapporti con il Concedente, delle visite ispettive e del contenzioso;
    2. Gestione dei contratti di affidamento nell'ambito della Concessione;

3. Gestione dei flussi finanziari, formazione del bilancio (contabilità, operazioni sul capitale sociale, rapporti con soci e collegio sindacale) e fiscalità;
4. Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.6 Finalità, principi e componenti dei Protocolli

I Protocolli, parte integrante del Modello predisposto da N.O.V., si fondano e si integrano con un sistema di controllo interno strutturato e organico composto da regole, strumenti di definizione delle responsabilità, e meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, anche preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

In particolare, le **finalità** dei Protocolli sono di:

- richiamare i Processi Sensibili rilevanti, ovvero l'insieme delle attività e operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale della Società in aree potenzialmente a rischio di commissione reato;
- specificare le componenti che caratterizzano il sistema di controllo preventivo, nonché i principi generali e specifici di comportamento e le regole specifiche di condotta riconducibili ai Processi Sensibili;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello in tutte le sue parti.

L'ambito di applicazione di ogni singolo Protocollo con riferimento ai Processi Sensibili e alle categorie di reato applicabili è riportato nell'ALLEGATO 2.

I **principi** che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di N.O.V. S.r.l., con particolare riferimento ai Processi Sensibili e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- esistenza di contrattualistica a regolamentazione di rapporti esistenti con soggetti terzi;
- verificabilità e documentabilità delle operazioni *ex-post*: le attività rilevanti condotte devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;
- identificazione di controlli preventivi e verifiche *ex-post*, manuali e automatici: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare *ex-post* delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello.

Le **componenti** del sistema di controllo preventivo che deve essere implementato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi, i quali sono rilevanti per la prevenzione di tutte le fattispecie di reato di cui al Decreto e si applicano a ogni Processo Sensibile:

- **Sistema di principi etici**

  La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con le altre figure aziendali, i Terzi e con la Pubblica Amministrazione.

  Tali norme e principi di riferimento sono formulati nel Codice Etico di Gruppo Siram e nel Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.

- **Sistema organizzativo**

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni che forniscono una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità delle più rilevanti figure aziendali coinvolte, in particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili.

- **Sistema autorizzativo**

  Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

  - le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità;
  - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Concessione;
  - il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
  - le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
  - tutti coloro che intrattengono per conto di N.O.V. rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati, ove necessario, di delega/procura in tal senso.

- **Sistema informativo**

  Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato livello di informazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

- **Sistema disciplinare**

  L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e presidi previsti dal Modello, è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

- **Regolamentazione dei rapporti**

  La sistematica formalizzazione dei rapporti di concessione e affidamento di servizi nell'ambito della Concessione e dei servizi prestati *in service* da Siram S.p.A. nei confronti di N.O.V., garantisce un adeguato livello di regolamentazione dei rapporti.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del Decreto prevede, oltre all'adozione del Modello, anche l'istituzione di un organismo interno all'ente (nel seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La Società è conscia del ruolo fondamentale svolto dall'OdV, deputato alla verifica e all'adeguamento del Modello in azienda.

La nomina dei membri dell'OdV, nonché l'eventuale revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e garantendo sempre che l'OdV sia connotato dai seguenti requisiti:

Onorabilità

I membri dell'OdV dovranno garantire l'onorabilità, la massima affidabilità e l'assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo: relazioni di parentela con gli organi sociali o con il vertice, conflitti di interessi). Si rimanda al successivo paragrafo "Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza" per ulteriori indicazioni al riguardo.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo ai membri interni dell'OdV l'assenza di qualsiasi dipendenza gerarchica a eccezione dell'esclusivo riporto al Consiglio di Amministrazione, utilizzando anche professionisti o personale esterno indipendente e non soggetto ad altri rapporti con la Società e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di attribuire piena autonomia all'OdV, quest'ultimo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società a tutta la documentazione senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo aziendale fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'operato dell'OdV in quanto responsabile del funzionamento ed efficacia del Modello

Professionalità

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, deve possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva, aziendalistica e consulenziale (ad es.: campionamento statistico, tecniche di analisi, metodologie di individuazione delle frodi), nonché competenze giuridiche. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere multidisciplinare, l'OdV, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno della Società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- garantire la continuità dell'attività di vigilanza, anche se composto da soggetti indipendenti rispetto all'organo amministrativo della società N.O.V.;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

4.2 Requisiti di eleggibilità dell'Organismo di Vigilanza

Il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere affidato a un soggetto che sia:

- indagato o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
  - per un qualunque delitto non colposo;
- interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- sottoposto o sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*");
- sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza, a composizione monocratica, motivando il provvedimento riguardante la scelta dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sul *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve dai candidati una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

Il soggetto nominato rimane in carica tre anni e può essere rieletto alla scadenza del proprio mandato per una sola volta.

La revoca dall'incarico di OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

È fatto obbligo al soggetto nominato di comunicare al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico. Il soggetto nominato può recedere in qualsiasi istante dall'incarico. In caso di decadenza o recesso in capo al soggetto nominato, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dello stesso.

4.4 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget* annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere, anche per il tramite di altri soggetti (ad es., propri consulenti), attività ispettive;
- accedere a tutta la documentazione o comunque alle informazioni riguardanti le attività della Società, che può richiedere agli Amministratori, al Collegio Sindacale, agli affidatari e sub-appaltatori;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione fatti gravi e urgenti, nonché eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello;
- proporre l'adozione di sanzioni collegate alla violazione del Modello, di cui al paragrafo 5.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a propria volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

4.5 *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di N.O.V. due linee di *reporting*:

- la prima, con cadenza periodica annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, nonché, laddove necessario, dell'OdV di Siram S.p.A.;
- la seconda, in presenza di segnalazioni ricevute di particolare gravità, nei confronti di tutti i soggetti precedenti.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza di N.O.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Il rapporto scritto che l'Organismo di Vigilanza di N.O.V. trasmette con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, e, se necessario, all'OdV di Siram S.p.A. ha ad oggetto:

- sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;

- eventuali discrepanze tra la prassi societaria e il Modello;
- segnalazioni ricevute su eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni, nonché su fatti che possano integrare reati;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
- valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il Decreto enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal protocollo specificamente dedicato, nonché dagli altri protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

L'OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante.

L'elenco dei flussi verso l'Organismo di Vigilanza è riepilogato in un'apposita procedura emessa dallo stesso.

Infine, l'OdV dovrà ricevere dal Gestore delle Segnalazioni, come identificato al successivo paragrafo 5.2, tempestivi flussi informativi in merito:

- alla ricezione di Segnalazioni relative a violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello;
- al progressivo sviluppo del seguito dato a tali Segnalazioni;
- all'esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate;
- alla tipologia e l'oggetto di tutte le Segnalazioni ricevute, anche se non riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello, e all'esito delle relative indagini (il tutto nel rispetto dei principi di riservatezza dell'identità delle persone segnalanti e della esclusiva legittimazione del Gestore delle Segnalazioni a trattare i dati).

Modalità di comunicazione verso l'OdV

- I "Flussi informativi" verso l'Organismo di Vigilanza devono avere forma scritta e potranno essere trasmessi attraverso l'indirizzo di posta elettronica: organismovigilanza@nov.it

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Guida Etica, il sistema di whistleblowing adottato per tutte le società del Gruppo è regolamentato dalle "Linee Guida per le segnalazioni – Whistleblowing" ed è accessibile al seguente link: https://veolia.whispli.com/ethique.

5 SEGNALAZIONI DI ILLECITI O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO

5.1 Principi generali

La Società è consapevole del fatto che, al fine di incoraggiare le segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello, è necessario creare un sistema *ad hoc* di gestione delle stesse, che tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della

persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e che sia affidato a un soggetto autonomo e specificamente formato.

La Società si è quindi dotata, in conformità con la normativa applicabile[1], di specifici canali di segnalazione, definendo altresì in una apposita Procedura di Gruppo denominata "Linee Guida per le segnalazioni – Whistleblowing" (di seguito «**Procedura Whistleblowing**») accessibile al seguente link: https://veolia.whispli.com/ethique, da intendersi integralmente richiamata nel Modello e che ne costituisce parte integrante, le modalità operative e le responsabilità per il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni.

5.2 Sistema di segnalazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs 24/2023, la Società ha istituito i canali di segnalazione interna (di seguito i «**Canali**») di cui all'art. 4 del suddetto decreto (di seguito il «**Decreto Whistleblowing**»), affidandone la gestione ad un apposito comitato nominato ai sensi del predetto art. 4, comma 2 (di seguito il «**Gestore delle Segnalazioni**»).

Il Gestore delle Segnalazioni si identifica in un apposito Comitato Etico, composto da 6 membri specificamente formati ed autorizzati a gestire le Segnalazioni e trattare i relativi dati personali.

In particolare, i Canali consentono, alle persone espressamente indicate dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura Whistleblowing (a titolo esemplificativo: dipendenti, collaboratori, azionisti, consulenti ecc., di seguito i "**Segnalanti**"), di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello, apprese nell'ambito del proprio contesto lavorativo (di seguito le "**Segnalazioni**"):

- in forma scritta - tramite la piattaforma Whispli, presidiata da adeguate misure di sicurezza a tutela della riservatezza dell'identità dei Segnalanti, delle persone Segnalate, delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto delle Segnalazioni e della relativa documentazione[2];
- in forma orale - tramite apposita linea diretta integrata nella piattaforma Whispli e/o richiesta di incontro diretto, pure presidiati da misure di tutela della riservatezza.

Tutte le informazioni relative alla identificazione dei Segnalanti e delle violazioni segnalabili, ai Canali ed alle modalità per accedervi, ai presupposti per effettuare le Segnalazioni, all'iter di gestione delle Segnalazioni, sono specificate nella Procedura Whistleblowing, pubblicata nel sito Internet della Società nonché affissa presso la sede aziendale e comunque accessibile ai possibili Segnalanti.

5.3 Divieto di ritorsioni

La Società, nel garantire ai Segnalanti il diritto di effettuare le Segnalazioni – peraltro alle sole condizioni previste nel Decreto Whistleblowing e nella Procedura Whistleblowing – vieta rigorosamente qualsiasi ritorsione nei confronti dei Segnalanti stessi.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione di una Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo si fa riferimento alle fattispecie dell'art. 17, co. 4, del D ed alle specificazioni della Procedura Whistleblowing.

[1] Il riferimento è al D.Lgs. 24/2023, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

[2] In conformità agli artt. 4, co. 1, e 12 del D.Lgs. 24/2023 e delle corrispondenti prescrizioni delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Tale tutela si applica anche:

- ai soggetti che assistono i Segnalanti nel processo di segnalazione (“facilitatori”);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;

agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

6. IL CODICE ETICO

6.1 I rapporti tra Codice Etico e Modello

La Capogruppo Siram S.p.A. ha specificamente definito e approvato, fin dal 2005, con un'ultima versione aggiornata ad aprile 2020, un proprio Codice Etico di Gruppo che formalizza i valori ed i principi che ispirano l'operato delle risorse aziendali anche nei confronti di, recependo i medesimi principi. Per cui, N.O.V., al pari delle altre Società Controllate da Siram S.p.A., recepisce il Codice Etico già esistente della Capogruppo.

Inoltre, la Società recepisce altresì il "Codice di condotta anticorruzione", aggiornato al novembre 2023 e diffuso da parte del Gruppo in data 05.06.2024 e descritto al paragrafo 1.4, e la Guida Etica (edizione dell'agosto 2023 diffusa in data 05.06.2024).

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico di Gruppo Siram adottato, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che essa riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello.

7 IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Premessa

L'art. 6, comma 1, lettera *e)* D. Lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato a prevenire la perpetrazione degli illeciti penali rilevanti ai fini di tale normativa, ha previsto l'introduzione di "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*".

La definizione di un "*idoneo sistema disciplinare*" costituisce, quindi, uno dei requisiti essenziali del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare, che presuppone la violazione delle disposizioni del Modello, dovrà avvenire indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria (nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato).

7.2 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Codice e del Modello nel suo complesso, da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea, per il tramite del Collegio Sindacale, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

L'eventuale sanzione applicabile agli amministratori è la revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

La medesima sanzione si applica anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o del Codice Etico o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Infine, con riferimento alle violazioni inerenti al sistema di segnalazione di cui al precedente paragrafo 5 "Segnalazione di illeciti o di violazioni del Modello" e correlate sanzioni, si rimanda al successivo par. 7.4 "Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione".

7.3 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e *partner*

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *partner* in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, è tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto e la conseguente responsabilità della Società.

La Direzione Legale di Siram S.p.A. cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali con terzi di tali specifiche clausole che prevedranno la tutela della Società e che, in maniera graduata, potranno prevedere, ad esempio, la risoluzione del rapporto, una clausola penale.

All'Amministratore Delegato fa capo la concreta applicazione della misura sopra richiamata, sentita la funzione aziendale che curava i rapporti in relazione al contesto nell'ambito del quale si è manifestata la condotta censurata.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento derivino danni morali o materiali alla Società (come nel caso di applicazione alla stessa, da parte del Giudice, delle sanzioni amministrative o delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/2001).

7.4 Sistema disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione

La Società adotta il presente Sistema Disciplinare per le violazioni del sistema di segnalazione, ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2001 e dell'art. 21, co. 2, del Decreto Whistleblowing, prevedendo sanzioni disciplinari per le seguenti categorie di infrazioni sanzionabili:

(**I**) Commissione di Ritorsioni;

(**II**) Ostacolo alla presentazione di Segnalazioni;

(**III**) Violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità dei Segnalanti, dei Segnalati, delle persone comunque menzionate nella Segnalazione e dei Facilitatori, nonché del contenuto delle Segnalazioni e della relativa documentazione;

(**IV**) Mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;

(**V**) Segnalazioni infondate delle quali sia accertata l'effettuazione con dolo e colpa grave;

(**VI**) adozione di procedure non conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Whistleblowing.

A tali categorie di infrazioni disciplinari saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi precedenti, in funzione della natura del rapporto con la Società e secondo un criterio generale di corrispondenza progressiva tra categoria di infrazioni e genere di sanzione.

Nell'ambito di tale criterio sistematico generale, la sanzione applicata in concreto dovrà tenere in specifica considerazione, caso per caso aggravante o attenuante secondo il principio di proporzionalità, la gravità della fattispecie oggettiva; il tipo e l'intensità dell'elemento soggettivo (dolo o colpa, grave, media o lieve); la circostanza che l'infrazione sia rimasta tentata od invece effettivamente compiuta; le conseguenze dannose eventualmente provocate, l'eventuale ravvedimento operoso; il ricorso di precedenti riconducibili alle suddette categorie disciplinari, anche laddove non integrante gli estremi della recidiva; il grado di diligenza e fiducia esigibili in ragione delle mansioni e/o della qualifica professionale e/o del ruolo aziendale dell'autore; ed ogni altra circostanza concreta altrimenti rilevante ai fini della graduazione della sanzione tra quelle astrattamente applicabili.

In ogni caso le sanzioni disciplinari saranno applicate indipendentemente:

- dalla determinazione o meno di danni come conseguenza della realizzazione delle corrispondenti infrazioni disciplinari;
- dalla mancata applicazione, da parte dell'ANAC, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le stesse ipotesi dall'art. 21, co. 1, del Decreto Whistleblowing.

Per contro, salvo il rilievo di altre particolarità del caso concreto, saranno considerate una notevole aggravante:

- la circostanza che l'infrazione abbia determinato l'applicazione alla Società di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21, co. 1, del Decreto Whistleblowing;
- la commissione dell'infrazione da parte del Gestore delle Segnalazioni;
- il fatto che la violazione della riservatezza abbia determinato provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, nei casi di segnalazioni infondate delle quali sia accertata l'effettuazione con dolo o colpa grave, la determinazione di un danno per la Società sarà considerata massima aggravante. In tali casi, inoltre, la Società si riserva di richiedere al responsabile il conseguente risarcimento.

8 INFORMAZIONE

N.O.V. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, della Guida Etica e dei Protocolli tra gli amministratori. A tutti verranno, pertanto, fornite apposite informative sui principi e le politiche e le prescrizioni che N.O.V. ha adottato sulla base del presente Modello.

Le modalità di comunicazione del Modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, della Guida Etica e dei Protocolli devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine, il Modello, il Codice Etico, il Codice di Condotta Anticorruzione, la Guida Etica e i Protocolli sono inseriti su **www.siram.veolia.it/profilo/governance/etica-e-dlgs-23101**, dandone idonea comunicazione ai destinatari.

9 DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA AI TERZI

N.O.V. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, e appaltatori o sub-appaltatori in fase di affidamento dei servizi e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con le funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i soggetti terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre a una violazione del Modello o del Codice Etico della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- fornire ai soggetti terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- inserire nei contratti con i soggetti terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro e che prevedano idonee misure sanzionatorie in caso di grave violazione del Modello.

In particolare, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei soggetti terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

10 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto e adottato da N.O.V. sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria recependo, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali e le *best practice* in materia.

Pertanto, il Modello, strumento volto a prevenire la commissione dei reati *ex* Decreto, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovverosia per la capacità di seguire e allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi della Società.

Tale dinamicità è un portato essenziale connaturato alla concretezza del Modello e determina la necessità di procedere a una costante attività di aggiornamento del medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di riferimento e, soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.

L'organo dirigente, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione è, per espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell'impulso e dei suggerimenti formulati periodicamente dall'OdV, ogni valutazione circa l'effettiva implementazione di interventi di aggiornamento, integrazione o, in generale, modifica del Modello.

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà volta a garantire nel continuo l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Resta fermo in capo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di "curare" l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo OdV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dall'accertamento di violazioni.

Pertanto alla luce di tali considerazioni, l'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario nei casi di:

- intervento di modifiche o interpretazioni delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti, che comportino l'identificazione di nuove aree di attività cosiddette sensibili;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa che comportino l'identificazione di nuove aree di attività cosiddette sensibili (o variazioni di quelle precedentemente identificate);
- commissione di reati individuati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- formulazioni di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003 n. 201 recante "*Regolamento concernente disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231*".

Da ultimo, una volta approvate le modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV verifica la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società stessa.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa periodica, l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione una nota informativa delle variazioni eventualmente da apportare al Modello al fine di farne oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO 1

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 75/2020. dal D.L. 13/2022, dalla L. 137/2023, dalla L.114/2024 e dalla L. 112/2024 (artt. 24 e 25):
    - Peculato (art. 314 co. 1 c.p.)*;
    - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
    - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*;
    - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
    - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
    - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee *(*art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
    - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
    - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
    - Concussione (art. 317 c.p.);
    - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
    - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
    - Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
    - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
    - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
    - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
    - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
    - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
    - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
    - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p);
    - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
    - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898).
    - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
    - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

    ** Tali reati rilevano solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.*
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008, modificati dalla L. 133/2019, ulteriormente modificato dalla L. 238/2021, dalla L. 90/2024 e dalla L. 143/2024 (art. 24-*bis*):
    - Falsità riguardanti un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
    - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater-1 c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629 co. 3 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629 co. 3 c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24-*ter*).
   - Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
   - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
   - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
   - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
   - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
   - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
   - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-*bis*):
   - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
   - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
   - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 e modificati dalla Legge n. 206/2023 (art. 25-*bis*.1):
   - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
   - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
   - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
   - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
   - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
   - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
   - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
   - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 38/2017, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dal Decreto Legislativo n. 19/2023 (art. 25-ter):
   - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
   - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
   - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
   - Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
   - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
   - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
   - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
   - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
   - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
   - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
   - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
   - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
   - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25-*quater*):
   - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
   - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
   - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
   - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
   - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
   - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
   - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
   - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
   - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
   - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
   - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
   - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
   - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
   - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
   - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
   - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
   - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
   - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
   - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
   - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
   - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
   - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater*.1):
   - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003, modificati con la Legge 38/2006 e con la Legge 199/2016 e ulteriormente modificato dalla L. 238/2021 (art. 25-*quinquies*):
    - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
    - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
    - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
    - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
    - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
    - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
    - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
    - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
    - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
    - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificato dalla L. 238/2021 (art. 25-*sexies*):
    - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
    - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998);
    - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
    - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 e modificato dal D.Lgs. 81/2008 (art. 25-*septies*):
    - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007, modificati dalla L. 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2021 (art. 25-*octies*):
    - Ricettazione (art. 648 c.p.);
    - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
    - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
    - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 184/2021 e modificati dalla L. 137/2023 e dal D.L. 19/2024 (art. 25-*octies.*1):
    - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti (nuovo art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.).
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 e modificati dalla L. 93/2023 e dalla L. 166/2024 (art. 25-*novies*):
    - Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-*bis*), Legge 633/41);
    - Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
    - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);
    - Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
    - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette,

qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo di un opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter, comma 1 Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter*, comma 2 Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-*septies* Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* Legge 633/41).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011, modificati dalla Legge 68/2015 e dalla L. 137/2023 (art. 25-*undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla Legge 161/2017 (art. 25-*duodecies*):
    - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
    - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).
18. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
    - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
    - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

19. Razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dalla Legge 167/2017 (art. 25-*terdecies*):
    - Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3, comma 3-bis, 3-ter Legge n. 654/1975).
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti nel Decreto dalla L. 39/2019 (art. 25-*quaterdecies*):
    - Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401)
    - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401)
21. Reati tributari, introdotti nel Decreto dal D.L. 124/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-*quinquiesdecies*):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)*;
    - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)*;
    - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
    - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
    - Indebita compensazione art. (10-quater D.Lgs. 74/2000)*;
    - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

** Tali reati rilevano solamente se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.*

22. Delitti di contrabbando, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 75/2020 e modificati dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (art. 25-sexiesdecies):
    - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
    - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);

- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n.141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

23. Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti nel Decreto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 e modificati dalla L. n. 6/2024 (art. 25-*septiesdecies*):
    - Furto di beni culturali (518-bis c.p.);
    - Appropriazione indebita di beni culturali (518-ter c.p.);
    - Ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.);
    - Falsificazione in scrittura privata relativi a beni culturali (518-octies c.p.);
    - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-novies c.p.);
    - Importazione illecita di beni culturali (518-decies c.p.);
    - Uscita o esportazione illecita di beni culturali (518-undecies c.p.);
    - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-duodecies c.p.);
    - Contraffazione di opere d'arte (518-quaterdecies c.p.).
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti nel Decreto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 25-*duodevicies*):
    - Riciclaggio di beni culturali (518-sexies c.p.);
    - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.).

ALLEGATO 2

Matrice Processi Sensibili/Protocolli/Reati

Legenda Famiglie di Reato: *

- **PA** = reati contro la Pubblica Amministrazione
- **SOC** = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati
- **RIC** = ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio
- **PAG**= delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- **CRIM ORG** = delitti di criminalità organizzata
- **SSL** = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- **TRIB =** reati tributari
- **CULT** = delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Legenda Protocolli del Modello 231:

- **RAPPORTI CON IL CONCEDENTE, VISITE ISPETTIVE E CONTENZIOSO** = Gestione dei rapporti con il Concedente, delle visite ispettive e del contenzioso
- **GESTIONE DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO** = Contratti di affidamento nell'ambito della Concessione
- **FLUSSI FINANZIARI, FORMAZIONE DEL BILANCIO E FISCALITÀ** = Gestione dei flussi finanziari, formazione del bilancio (contabilità, operazioni sul capitale sociale, rapporti con Soci e Collegio Sindacale) e fiscalità
- **SALUTE SICUREZZA** = Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

** Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da N.O.V.*